

# ASSOCIAZIONE FORESTALE ITALIANA

Eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 12 giugno 1948  
(Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28-8-1948)

## STATUTO

### Art. 1

E' costituita l'ASSOCIAZIONE FORESTALE ITALIANA. Essa ha la sede centrale in Roma e può istituire Uffici regionali e provinciali.

### Art. 2

L'Associazione Forestale Italiana è apolitica, non persegue scopi sindacali e non ha finalità di lucro.

### Art. 3

L'Associazione Forestale Italiana si propone di:

- a) realizzare la necessaria concorde azione di tutti gli associati, affiancando i competenti organi dello Stato al fine di tutelare, sviluppare e migliorare il patrimonio forestale ed arboreo nazionale;
- b) divulgare la conoscenza dell'importanza e dei benefici diretti ed indiretti dei boschi e promuovere, diffondere ed illustrare le leggi ed i regolamenti in difesa dei boschi, degli alberi e delle zone montane;
- c) promuovere, nell'interesse nazionale, la affermazione e l'incremento degli studi forestali, nonché una migliore valorizzazione e tutela dei titoli di studio in tale disciplina per la formazione del nucleo di elementi tecnici indispensabili, assecondando altresì il libero esercizio professionale dei tecnici forestali;
- d) cointeressare il settore industriale, in genere, al rimboschimento, al miglioramento della montagna, alle sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani ed allo sviluppo della produzione legnosa di particolare interesse per il settore industriale stesso;
- e) promuovere e fiancheggiare gli studi, le sperimentazioni e le ricerche nel settore silvano e montano;
- f) curare i rapporti fra il settore forestale e quello zootecnico per il miglioramento dei pascoli montani e per l'incremento degli allevamenti;

- g) assistere i propri associati mediante consulenza, divulgazione di notizie, effettuazione di studi e quant'altro possa loro occorrere al raggiungimento di scopi particolari che rientrino nel programma dell'Associazione;
- h) curare il collegamento dei rapporti tecnici, scientifici e culturali dell'Associazione nel campo internazionale.

Art. 4

Possono far parte dell'Associazione Forestale Italiana:

- a) gli Enti nazionali e territoriali interessati ai fini dell'Associazione (Province, Comuni, Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, Università agrarie, Comunità, Organizzazioni tecniche, di categoria, Associazioni, ecc.);
- b) coloro (società, ditte, aziende, persone) la cui attività produttiva, commerciale o professionale abbia attinenza con gli scopi dell'Associazione;
- c) coloro che, pur non appartenendo alle categorie sopra elencate, siano volontari ed appassionati amici degli alberi, dei boschi e della montagna o studiosi dei problemi inerenti.

Art. 5

Gli associati sono distinti nelle seguenti categorie:

- Soci onorari;
- Soci fondatori;
- Soci vitalizi;
- Soci sostenitori;
- Soci ordinari.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione Forestale Italiana:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Art. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Essa è convocata ogni anno, entro il primo quadrimestre, mediante lettera raccomandata, da spedirsi a ciascun associato almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 8

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché sia presente almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 9

L'Assemblea nell'ordinaria adunanza annuale:

- a) delibera sul conto consuntivo dell'esercizio precedente e sulle relazioni del Presidente e del Collegio Sindacale;
- b) delibera sul bilancio preventivo del nuovo esercizio;
- c) procede alla elezione del Consiglio e del Collegio Sindacale;
- d) delibera sugli emolumenti spettanti ai Sindaci;
- e) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 10

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni tempo se il Presidente lo ritiene opportuno, o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio oppure i Sindaci, ovvero almeno un quarto dei Soci che presentino uno schema di ordine del giorno.

Per la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea straordinaria si osservano le stesse modalità stabilite con gli articoli precedenti per l'Assemblea ordinaria.

Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito di un numero minimo di undici e massimo di ventuno membri, nominati dalla Assemblea fra i Soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Consiglio è convocato ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta che il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 12

Il Consiglio ha la facoltà di costituire un Comitato consultivo che gli sottoponga pareri e proposte in merito ai vari settori dell'attività dell'Associazione.

Art. 13

Il Consiglio:

- a) predispone e presenta all'Assemblea i bilanci preventivi ed il conto consuntivo;
- b) compila il regolamento che stabilisce le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) nomina il direttore generale che può essere anche scelto fra i Consiglieri, e ne stabilisce le attribuzioni ed il trattamento economico;
- d) stabilisce la misura delle quote sociali;
- e) delibera su tutti gli altri affari che interessano l'Associazione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza almeno della metà dei suoi membri, oltre quella del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza di voti, costituita almeno dalla metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Comitato Esecutivo con un numero di componenti non superiore a nove, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, affidando ad esso le attribuzioni che riterrà più opportune.

In caso di urgenza il Comitato può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 15

Il Presidente è il legale rappresentante della Associazione. Convoca e presiede di diritto l'Assemblea, il Consiglio ed il Comitato Esecutivo.

Il Presidente sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio e del Comitato Esecutivo ed a tutta l'attività dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente.

Art. 16

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

I Sindaci durano in carica tre anni, sono rieleggibili, e compiono quanto è ad essi demandato per legge ai Sindaci delle Società commerciali.

Art. 17

I cespiti dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote dei soci delle varie categorie;
- b) da oblazioni e da contributi volontari;
- c) da lasciti e donazioni;
- d) da proventi vari.

Art. 18DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite.

Art. 19

Per le modifiche del presente statuto saranno necessarie la presenza, alla seduta, di almeno la metà dei membri dell'Associazione e la deliberazione favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.

Per lo scioglimento dell'Associazione saranno necessarie la presenza alla seduta di almeno tre quarti dei membri della Assemblea ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Qualora tali percentuali di intervenuti e di votanti non vengano raggiunti nella prima convocazione, si farà luogo, a distanza di un mese, ad una seconda convocazione, le cui deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 20

A liquidazione ultimata le attività dell'Associazione saranno devolute ad un Ente morale che persegua finalità analoghe a quelle dell'Associazione medesima e che sarà indicato dall'Assemblea.